

## *L'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale I recenti approdi della giurisprudenza di legittimità*

*Cristina Cecchetti*<sup>1</sup>

L'art. 170 c.c. prevede che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il vincolo di destinazione impresso ai beni con il conferimento nel fondo patrimoniale riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio del debitore *ex art. 2740 c.c.*, limitando l'aggregabilità dei beni costituiti nel fondo in presenza di due concomitanti presupposti: l'uno di carattere oggettivo, consistente nell'estraneità del debito per il quale si procede a quelli assunti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, l'altro di natura soggettiva, rappresentato dalla consapevolezza in capo al creditore precedente che l'obbligazione è stata contratta per altra e diversa finalità estranea alle esigenze della famiglia. Tale consapevolezza deve sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione<sup>2</sup>.

Al fine di chiarire la portata applicativa della norma è indispensabile delineare il significato della locuzione “*bisogni della famiglia*”, essendo evidente che dalla definizione più o meno ampia di tale concetto dipende la rappresentazione dei confini del vincolo di inespropriabilità dei beni costituiti nel fondo.

La Corte di cassazione, preoccupata di evitare comportamenti in frode ai creditori e di reprimere abusi dello strumento di segregazione patrimoniale<sup>3</sup>, ha adottato un'interpretazione non restrittiva della nozione

---

<sup>1</sup> Cristina Cecchetti, avv. del Foro di Roma. Le pronunce della Corte di Cassazione citate nel presente contributo sono reperibili sul sito internet [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)

<sup>2</sup>In tale senso Cass. civ. 8 febbraio 2021, n. 2904.

<sup>3</sup>Per consolidata giurisprudenza anche di legittimità la costituzione del fondo patrimoniale, considerata atto a titolo gratuito, può essere dichiarata inefficace con l'azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.*

di “bisogni della famiglia”, ricomprendendovi oltre alle necessità primarie attinenti alla vita della famiglia (quali in via esemplificativa il mantenimento, l'abitazione, l'educazione della prole, le cure mediche) anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo stesso della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi<sup>4</sup>.

In altri termini si ritiene che i bisogni della famiglia debbano “essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia, concordato ed attuato dai coniugi”<sup>5</sup>.

Si considerano per definizione destinati a soddisfare le esigenze familiari i debiti riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, quali in via esemplificativa i tributi su di essi gravanti e le obbligazioni per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale<sup>6</sup>.

Controversa è la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno o di entrambi i coniugi o di uno o entrambi gli uniti civilmente<sup>7</sup> anche in considerazione

---

(sul punto Cass. civ. 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. civ. 07 gennaio 2007, n. 966; Cass. civ. 07 marzo 2005, n. 4933; Cass. civ. 02 agosto 2002, n. 11537; Cass. civ. 21 maggio 1997, n. 4524; Cass. civ. 02 settembre 1996, n. 8013; Cass. civ. 18 marzo 1994, n. 2604), che si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stata data pubblicità ai terzi mediante l'annotazione nei registri dello stato civile e non dalla stipula dell'atto stesso (così Cass. civ. 24 marzo 2016, n. 5889). Peraltro la mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ex art. 163, c. 3, c.c., la cui finalità è quella di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, - ovvero la mancanza della relativa prova - non può essere invocata dai coniugi per bloccare l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, perché l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è proposta sia opponibile ai creditori (si veda Cass. civ. 06 marzo 2019 n. 6450).

<sup>4</sup>Ex plurimis Cass. civ. 8 febbraio 2021 n. 2904; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3738; Cass. civ. 22 febbraio 2017, n. 4593; Cass. 18 settembre 2001, n.11683; Cass. 30 maggio 2007, n. 12730; Cass. civ. 7 luglio 2009, n. 15862; Cass. civ. 19 febbraio 2013, n. 4011; Cass. civ. 07 gennaio 1984, n. 134.

<sup>5</sup>In tal senso Cass. civ. 8 febbraio 2021 n. 2904; Cass. civ. 4 settembre 2019 n. 22069; Cass. civ. 23 agosto 2019; Cass. civ. 05 marzo 2013, n. 5385; Cass. civ. 19 febbraio 2013, n. 4011.

<sup>6</sup>Cass. civ. 31 ottobre 2014, n. 23163.

<sup>7</sup>Stante il disposto dell'art. 1, comma 13, della legge n. 76 del 2016 anche gli uniti civilmente possono

del fatto che i relativi redditi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia, sicché non pare affatto corretto inferire che, ogni qual volta venga svolta attività di impresa, ciò venga fatto per soddisfare i bisogni della famiglia.

A tal proposito la dottrina non ha mancato di osservare che l'estensione dell'aggregabilità dei beni del fondo ad ogni vincolo obbligatorio destinato a determinare anche in via indiretta un arricchimento della famiglia riduce la barriera dell'inespropriabilità dei beni del fondo ad un sottilissimo velo, di scarsa tangibilità<sup>8</sup>, rendendo del tutto inutile e anzi irrilevante la prova del requisito soggettivo in capo al creditore<sup>9</sup>.

La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto a più riprese che ai fini dell'identificazione dei crediti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo occorre prescindere dalla natura dell'obbligazione (*ex contractu* o *ex delicto*), dovendosi piuttosto avere riguardo alla *“relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia”*<sup>10</sup>, *“con la conseguenza che l'esecuzione di beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia”*<sup>11</sup>. Sulla scorta di tale principio è stato precisato che *l'attività professionale o d'impresa svolta dal coniuge non attribuisce automaticamente al debito la finalità di essere stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni familiari, intesi nel senso ampio sopra precisato, ma al contempo in via di principio non la esclude*, dovendosi accertare nel caso concreto con riguardo alle specifiche circostanze se l'obbligazione sia sorta per tale scopo<sup>12</sup>.

---

costituire il fondo patrimoniale, che viene meno al momento del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale di annullamento o scioglimento dell'unione civile.

<sup>8</sup>Brolin, *Fondo Patrimoniale onere della prova ex art. 170 c.c.: note critiche e proposta (alternativa) per un'interpretazione costituzionalmente orientata*, in *Giur. It.*, 2013, n. 12, p. 2509.

<sup>9</sup>De Pamphilis, *Redditi professionali e bisogni della famiglia: un nuovo corso della S.C. In materia di impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale?* in *Fam. e Dir.*, 2020, n. 11, p. 1040 e ss.

<sup>10</sup>Cass. civ. 22 febbraio 2017, n. 4593. Si vedano tra le tante Cass. civ. 11 luglio 2014, n. 15886; Cass. civ. 24 febbraio 2015, n. 3738; Cass. civ. 8 febbraio 2021, n. 2904.

<sup>11</sup>Così Cass. civ. 19 giugno 2018, n. 16176; Cass. 31 maggio 2006, n. 12998; Cass. civ. 08 luglio 2003, n. 11230.

<sup>12</sup>Cass. civ. 22 febbraio 2017, n. 4593. Si vedano tra le tante Cass. civ. 11 luglio 2014, n. 15886; Cass. civ. 8 febbraio 2021, n. 2904.

Con la recente pronuncia n. 2904 del 2021 la Corte di cassazione ha avuto modo di esaminare e soffermarsi nuovamente sull'argomento, ribadendo che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale per nozione di comune esperienza hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. Da ciò discende che, avendo generalmente un'inerenza diretta ed immediata con le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, possono solo indirettamente e mediatamente assolvere anche al soddisfacimento dei bisogni familiari “*se e nella misura in cui con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale il coniuge, in adempimento dei propri doveri ex art. 143 c.c., vi faccia fronte*”<sup>13</sup>, fatta salva la prova contraria, potendo il creditore dimostrare che l'atto di assunzione del debito generato nell'esercizio dell'impresa diversamente dall'*id quod plerumque accidit* è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia<sup>14</sup>.

Pertanto, se il credito per cui si procede esecutivamente è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale<sup>15</sup>.

È evidente che in tale contesto risulta essenziale esaminare il funzionamento del meccanismo del riparto dell'onere probatorio, per individuare su quale parte ricadano le conseguenze negative del suo mancato assolvimento.

La Suprema Corte ha affermato in più occasioni che l'onere della prova grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, il quale deve dimostrare non soltanto la

---

<sup>13</sup>Cass. civ. 8 febbraio 2021, n. 2904. Sul punto si veda anche Cass. civ. 27 aprile 2020, n. 8201; Cass. civ. 19 giugno 2018, n. 16176.

<sup>14</sup>Così Cass. civ. 8 febbraio 2021, n. 2904.

<sup>15</sup>Così Cass. civ. 27 aprile 2020, n. 8201, la quale in applicazione del suddetto principio di diritto ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla banca esecutante avverso la pronuncia del giudice di secondo grado, con la quale era stata ritenuta estranea ai bisogni della famiglia l'obbligazione fideiussoria assunta dalla moglie a garanzia di un finanziamento di euro 300.000,00 concesso dall'istituto bancario alla società di cui era stata amministratore unico, in quanto era stato accertato che tale finanziamento era stato utilizzato dalla società per l'acquisto di beni strumentali e che la banca aveva effettuato il pagamento della somma direttamente alla società fornitrice, di guisa che tale prestito doveva ritenersi destinato all'attività d'impresa e non a soddisfare esigenze familiari.

regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia<sup>16</sup> e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza<sup>17</sup>. La prova dell'estraneità e della consapevolezza del creditore<sup>18</sup> può essere fornita anche a mezzo presunzioni semplici, allegando e dimostrando i fatti noti, da cui desumere in via presuntiva i fatti oggetto di prova<sup>19</sup>.

Tale consolidato indirizzo di legittimità è stato ribadito dalla sentenza n. 2904 del 2021 della Corte di cassazione, sez. prima, con la quale è stato però evidenziato che è sufficiente provare che lo scopo dell'obbligazione apparisse al creditore al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia, sicché in via esemplificativa con riferimento al contratto di garanzia stipulato dal coniuge o dall'unito civilmente nell'esercizio della professione o dell'impresa dovrà aversi riguardo alla causa concreta del negozio posto in essere, al fine di valutare l'inerenza diretta ed immediata con le esigenze del nucleo familiare. Peraltro di tale principio, sebbene non enunciato, aveva già fatto applicazione proprio la prima sezione della Corte di cassazione con la pronuncia n. 16176 del 2018, ove era stata confermata la sentenza del giudice di secondo grado che aveva accertato che il debito cambiario contratto dal coniuge opponente, nella qualità di amministratore

---

<sup>16</sup> V. *ex multis* Cass. civ. 08 febbraio 2021, n. 2904; Cass. civ. 28 ottobre 2016, n. 21800; Cass. civ. 29 gennaio 2016, n. 1652; Cass. civ. 19 febbraio 2013, n. 4011; Cass. civ. 05 marzo 2013, n. 5385; Cass. civ. 30 maggio 2007, n. 12730; Cass. civ. 07 febbraio 2013, n. 2970; Cass. civ. 15 marzo 2006, n. 5684.

<sup>17</sup> *Ex plurimis* Cass. civ. 23 ottobre 2020, n. 23253; Cass. civ. 28 maggio 2020, n. 10166; Cass. civ. 09 novembre 2016, n. 22761; Cass. civ. 29 gennaio 2016, n. 1652.

<sup>18</sup> La Corte di Cassazione con la pronuncia 19 giugno 2018, n. 16176 ha precisato che la regola dell'onere probatorio dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia non viene in rilievo quando il giudice accerta l'estraneità sulla base delle risultanze istruttorie, atteso che l'onere della prova è una regola residuale di giudizio, in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione, determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi. Infatti, una volta che è raggiunta in giudizio la prova dell'esclusione dell'inerenza dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, spetterà al creditore l'onere di allegare e provare il fatto impeditivo del diritto fatto valere da chi si oppone all'esecuzione sui beni del fondo. Sulla scorta di tali principi è stata confermata la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che aveva accertato che il debito cambiario contratto dal coniuge opponente, nella qualità di amministratore di società a responsabilità limitata (ma di cui non vi era prova che ne fosse socio), aveva la funzione di garanzia di obbligazioni della società in precarie condizioni economiche, escludendone l'inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. In assenza di precisazioni circa l'effettivo ruolo svolto nella società dall'opponente o circa l'eventuale fittizietà dello schermo societario, il giudice di secondo grado aveva accollato al creditore le conseguenze del mancato accertamento del fatto impeditivo, rappresentato dal diretto passaggio dei flussi finanziari dalla società alla famiglia sulla base del carattere fittizio della società stessa.

<sup>19</sup> Tra le tante Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011; Cass. 11 luglio 2014, n. 15886; Cass. 08 febbraio 2021, n. 2904.

della società a responsabilità limitata, aveva la funzione di garanzia di obbligazioni della società in precarie condizioni economiche con esclusione di qualsivoglia inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.

Non si può sottacere che questa impostazione manifesta un *favor* nei confronti di chi intende giovare della limitazione di responsabilità del fondo patrimoniale in presenza di un debito sorto nell'esercizio di attività professionale o imprenditoriale, dal momento che la prova del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 170 c.c. si traduce nella disamina da parte del giudice della causa concreta del contratto (dal quale è sorta l'obbligazione che si vorrebbe soddisfare sui beni del fondo patrimoniale), il che inevitabilmente comporta un'inversione dell'onere della prova, dovendo il creditore esecutante provare l'inerenza diretta e immediata del credito con le esigenze della famiglia per poter aggredire i beni del fondo.

Va sottolineato che la Corte di cassazione, sezione quinta, in materia tributaria, nell'ambito dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in merito all'applicazione dell'art. 170 c.c. anche all'iscrizione dell'ipoteca non volontaria sui beni del fondo patrimoniale, compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. 3 marzo 1973, n. 602<sup>20</sup>, ha affermato che il fondo risponde “*del debito fiscale assunto dal coniuge per la propria attività o professione*”<sup>21</sup>, sebbene con riferimento al mancato pagamento di imposte (I.V.A. e I.R.A.P.) derivanti dall'attività del coniuge di gestione del fondo patrimoniale.

Occorre dunque attendere ulteriori arresti della Corte di cassazione per verificare se il sopra citato principio di diritto acclarato dalla sezione prima verrà condiviso anche dalla quinta sezione con riguardo alle obbligazioni tributarie del coniuge o dell'unito civilmente che trovano origine dall'esplicazione di attività professionale o imprenditoriale che non ha ad oggetto la gestione dei beni del fondo patrimoniale.

---

<sup>20</sup>Ex plurimis Cass. 23 novembre 2015, n. 23876; Cass. civ. 09 novembre 2016, n. 22762; Cass. civ. 23 agosto 2018, n. 20998;

<sup>21</sup>Cass. civ. 28 maggio 2020, n. 10166.